
Legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 18.10.2002)

INDICE

Art. 1 - Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3

Art. 2 - Disposizioni finali

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1

Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3

omissis. (1)

Art. 2

Disposizioni finali

1. E' fatto salvo quanto disposto, per il prelievo in deroga, con legge regionale 26 luglio 2002 n. 31 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002-gennaio 2003).
2. E' abrogata la legge regionale 21 agosto 1997 n. 70 (Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .